



Carta dei Diritti
fondamentali
dell'Unione
Europea

2004

Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea

Introduzione di
Michele Ainis

Illustrazioni di
Marcello Jori

Direzione artistica: Maurizio Bignotti
Impaginazione: Irene Paoloni
Fotolito: image&color, Bologna
Stampa: Modulgrafica, Bologna

© 2013 UTET Grandi Opere
Lungo Dora Pietro Colletta 67, Torino
www.utetgrandiopere.it

Printed in Italy





AL LETTORE

Dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia. Questi i valori comuni su cui si fonda l'Europa.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza nel 2000 e confermata con alcune modifiche a Lisbona nel 2007, è uno dei passi decisivi della lunga vicenda che va trasformando l'Europa da idea e speranza a realtà storica concreta. Non è un documento improntato alla politica, all'economia, alla burocrazia. Non è un'astrazione fredda. Le domande cui vuole rispondere sono altre: sentirsi europei è appartenere a una cultura, a una civiltà che riconosce i propri fondamenti nel suo stesso patrimonio morale e spirituale: ciò che ha fatto dell'Europa non solo il "Vecchio Continente", ma il luogo di elaborazione dei principi su cui si regge, nella modernità, il senso stesso di una vita che valga la pena di essere vissuta.

Nell'ambito del progetto di testimoniare, documentare, diffondere la centralità e l'attualità del conoscersi europei, abbiamo deciso di dar vita a questa pubblicazione, ideale pietra angolare di una biblioteca della coscienza che voglia dirsi tale.

Secondo la nostra tradizione, abbiamo deciso di far vivere la bellezza dei pensieri in immagini dell'arte a commento e amplificazione suggestiva, così che i concetti possano più rapidamente transitare dal cervello al cuore.

In questo vero e proprio "livre de peintre" Marcello Jori, figura carismatica dell'arte italiana degli ultimi decenni, si è cimentato non, secondo l'uso del genere, con un testo poetico o comunque letterario, ma con un documento ufficiale: ma la sua auscultazione vi ha ritrovato, mirabilmente, proprio l'afflato poetico, quel "humani nihil a me alienum puto" che affiora in tutto il prezioso documento e che lo rende ben più che un enunciato di principio.

Ancora una volta le figure della parola e quelle dell'arte visiva si incontrano e si scambiano nutrimenti preziosi. Anche questo incontro e questo dialogo, che hanno fatto grande nei secoli l'arte del libro, sono, non va mai dimenticato, uno dei frutti più alti dell'Europa in cui tutti crediamo.

Fabio Lazzari



INTRODUZIONE

di Michele Ainis

1. Secondo una ricerca diffusa a Bruxelles nel luglio 2003, appena un europeo su tre saprebbe da che parte cominciare per difendersi dalle discriminazioni, dalle angherie che gli venissero inflitte per ragioni di razza, lingua, religione, opinioni politiche, età, handicap, inclinazioni sessuali; eppure l'Unione europea ha allestito un imponente edificio normativo per vietarle. È la sciagura del nostro tempo: siamo sommersi dai diritti, ma non li conosciamo. Sappiamo tutto sull'ultimo modello di telefonino, sui vizi dei politici, sugli attori alla moda. Però sappiamo poco, molto poco, di noi stessi. Ignoriamo la Costituzione italiana, che è un po' come ignorare la propria carta d'identità, dato che nei principi costituzionali si riflette l'identità di un popolo, il suo carattere, il suo vissuto storico. Non conosciamo i diritti di cui siamo titolari, ed è come non sapere quanto pesi o qual è il tuo numero di scarpe.

Un bel guaio, e per almeno due ragioni. Perché cittadini si diventa, non basta nascere sul territorio di questo o quello Stato. E perché si è cittadini, e cittadini consapevoli, se e in quanto si conoscano i propri diritti, e perciò si riconoscano i diritti altrui. D'altronde, ogni popolo vanta una specifica concezione dei diritti, benché dalla seconda metà del Novecento (dopo la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, firmata a New York nel 1948 dagli Stati del mondo) tali concezioni siano diventate più vicine, più uniformi. C'è voluta però una guerra, e comunque i diritti rimangono diversi nelle diverse lande del pianeta. Per esempio: dal 1981 esiste una Dichiarazione islamica universale dei diritti dell'uomo, che non coincide affatto con quella approvata trent'anni prima dalle Nazioni Unite; mentre in Africa la cultura dei diritti (e del diritto) si fonda sui vincoli di gruppo, sul primato della comunità rispetto a ciascuno dei suoi membri. Tutt'altra musica rispetto alle nostre società individualiste.

Tuttavia i diritti restano di carta quando non vengono in concreto esercitati. Ciascun diritto vive nell'inferno dei rapporti quotidiani, non sul cielo delle Gazzette ufficiali. Vive nella prassi, negli usi sociali. Non è un'eredità perenne, non è un lascito testamentario da custodire in banca. O forse in qualche modo lo è, se pensiamo al lascito dei costituenti, alla generazione che ha edificato la democrazia italiana, talvolta a prezzo della vita. Ogni generazione però deve rimpadronirsi dei diritti che ha ricevuto in dote, deve esigerne il rispetto, perché altrimenti i diritti rinsecchiscono, come una pianta malnutrita.

È il caso, per dirne una, della privacy: conclamata in lungo e in largo, ma i più sarebbero disposti a rinunziarvi, pur di apparire cinque minuti

in tv, in una di quelle trasmissioni che mettono in piazza le baruffe condominiali o gli affari di cuore.

Da qui l'esigenza di riscoprire il nostro patrimonio di diritti: come cittadini italiani, come cittadini europei. Da qui, in breve, l'importanza di fermare lo sguardo sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, riprodotta integralmente in questo volume. Non nasce da un sommovimento della storia, come la Dichiarazione Onu del 1948 o come la *Déclaration* francese del 1789, progenitrice di tutte le successive Carte dei diritti. Non è stata preceduta da guerre, né da rivoluzioni. Non segna un punto di svolta, non forgia un nuovo ordine giuridico: ha un sapore ricognitivo di diritti già riconosciuti, piuttosto che radicalmente innovativo. Ma a conti fatti non è meno rilevante, perché racchiude in sé l'embrione della futura Costituzione dei popoli europei, e quindi della loro unità politica, se e quando verranno battezzati gli Stati Uniti d'Europa. Certo, in questa fase il clima non è fra i più sereni: la crisi economica che infuria dal 2008 ha innescato tensioni e divisioni fra i governi europei. Però non è la prima volta, non sarà neppure l'ultima. L'orizzonte dell'unificazione è sempre stato attraversato da nubi e da schiarite, da *stop and go*, da battute d'arresto e da accelerazioni repentine.

2. E allora facciamo un po' di storia. L'Europa a ventisette Stati, quale si disegna adesso davanti ai nostri occhi, è il risultato di un processo, peraltro ben lungi dall'essersi concluso. La sua data di battesimo viene generalmente riferita alla dichiarazione pronunciata il 9 maggio 1950 dal ministro francese Robert Schuman – nel salone dell'orologio del Quai d'Orsay – per sollecitare la Francia e la Germania a unificare la produzione di carbone e di acciaio, ma anche per avviare un percorso di pace fra nazioni che in passato si erano affrontate a colpi di cannone, con tre guerre sanguinose fra il 1870 e il 1945. Da lì a poco sei Stati europei (Francia, Germania occidentale, Italia, Belgio, Olanda, Lussemburgo) firmano a Parigi il Trattato istitutivo della CECA, Comunità economica del carbone e dell'acciaio. È il 18 aprile 1951, ed è anche il primo dei molti trattati che nel tempo hanno scandito l'avvicinamento fra i popoli europei. Qualche anno dopo (nel 1954) arriva tuttavia la prima doccia fredda, quando Francia e Italia rifiutano di ratificare il trattato istitutivo della Comunità europea di difesa (CED), sottoscritto dai sei Stati fondatori nel 1952. Ma in seguito alle Conferenze di Messina nel 1955

e di Venezia nel 1956, nel 1957 vedono la luce i due trattati istitutivi della Comunità europea per l'energia atomica (EURATOM) e della Comunità economica europea (CEE). E quest'ultimo crea per la prima volta un mercato comune, rimuovendo gli ostacoli alla circolazione delle persone, dei capitali, dei servizi e delle merci. Da qui, nei primi anni sessanta, l'adozione di una Politica agricola comune (PAC), nonché – nell'aprile 1965 – la firma a Bruxelles del trattato che sancisce la fusione degli organi esecutivi delle tre Comunità europee. Sicché da allora in poi questa "piccola Europa" si dota di un organo esecutivo (la Commissione) e di un Consiglio dei ministri unici, che si affiancano al Parlamento e alla Corte di giustizia.

Nel decennio successivo si registra il primo ampliamento. Succede nel 1973, quando il Regno Unito supera le esitazioni derivanti dai suoi storici legami con le ex colonie del Commonwealth ed entra nella CEE, insieme a Irlanda e Danimarca. Ma la svolta decisiva si consuma nel 1979: con l'introduzione di un Sistema monetario europeo (SME), che stabilisce rapporti di cambio fissi tra le diverse monete; e soprattutto con le prime elezioni a suffragio universale del Parlamento europeo. In precedenza, difatti, l'assemblea parlamentare era composta da delegati dei Parlamenti nazionali, senza un'investitura diretta da parte dei cittadini. Insomma questi ultimi, da spettatori delle istituzioni europee, ne diventano attori: una rivoluzione. Nascono partiti politici europei, vengono aumentati i poteri dell'assemblea parlamentare, comincia a delinearsi un'opinione pubblica europea, distinta e ulteriore rispetto alla somma degli elettorati nazionali.

Negli anni ottanta, dopo la caduta dei regimi dittatoriali che avevano dominato a lungo in Grecia, in Portogallo e in Spagna, l'Europa unita si espande ancora: nel 1981 entra la Grecia, nel 1986 vengono ammessi Portogallo e Spagna. Da qui un rafforzamento del versante meridionale dell'Europa, da qui un impulso al processo d'integrazione che ormai investe 320 milioni di abitanti dislocati in dodici paesi. Così, nel 1985 viene siglata la Convenzione di Schengen, per eliminare i controlli doganali alle frontiere interne; e sempre in quell'anno, al vertice di Milano, il Consiglio dei ministri prende la sua prima decisione a maggioranza, anziché all'unanimità. Mentre l'anno dopo giunge alla firma l'Atto unico europeo, che da un lato riduce le materie sottoposte a decisione unanime da parte del Consiglio, dall'altro lato incrementa le competenze del Parlamento e della Commissione, attribuendole la funzione esecutiva degli atti approvati in Consiglio dei ministri.

Senonché la stagione dei trattati più coraggiosi e innovativi si apre durante gli anni novanta. Nel 1992 entra in scena il Trattato di Maastricht, che istituisce l'Unione europea, cestinando la vecchia Comunità economica europea: un atto simbolico ma anche di grande valore sostanziale, perché significa che la fase dell'integrazione puramente economica deve considerarsi ormai conclusa, per avviare a compimento l'unità politica. E, infatti, a Maastricht viene battezzata la moneta unica, sia pure rinviandone l'applicazione a un tempo successivo; si richiama una costellazione di libertà e diritti, ben più larga delle sole libertà economiche; si perfeziona la forma di governo dell'Unione. Poi, certo, il procedimento di ratifica fu molto travagliato: in Germania dovette pronunciarsi il Tribunale costituzionale federale, in Danimarca si rese necessario un doppio referendum, dal momento che il primo aveva dato un esito contrario. Insomma, *stop and go* secondo tradizione. Però intanto, nel 1995, l'Europa aggiunge un posto a tavola per Austria, Svezia e Finlandia: e siamo a quindici. Nel 1997 è la volta del Trattato di Amsterdam, che raffina ulteriormente le istituzioni comuni. In sintesi: enunciazione di alcuni principi fondamentali, quelli in cui s'incarna l'idea stessa di democrazia; altri poteri al Parlamento europeo, compreso il benessere sulla nomina del presidente della Commissione; attribuzione al Segretario generale del Consiglio della funzione di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune; coordinamento delle politiche nazionali in materia di occupazione. Disposizioni che vengono poi consolidate dal Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001; mentre a fine anno il Consiglio europeo di Laeken approva la celebre Dichiarazione n. 23, preludio alla futura Costituzione dei popoli europei. Un traguardo storico, perché non c'è Stato – né accentrato, né costruito su basi federali – senza una Carta costituzionale; sicché il processo costituente inaugurato all'alba del terzo millennio suona come un viatico per gli Stati Uniti d'Europa. Ma la storia europea spesso procede con il passo del gambero. Il compito di redigere la Carta viene affidato a una Convenzione, che inizia i suoi lavori nel febbraio 2002; un paio di anni dopo (ottobre 2004) il testo finale viene firmato solennemente a Roma; dopo di che comincia il processo di ratifica presso ciascuno Stato, o con l'approvazione dai rispettivi Parlamenti nazionali, o attraverso referendum. E qui casca l'asino: nel 2005 in Olanda e in Francia una duplice consultazione popolare bocchia la nuova Costituzione. Tutto da rifare. Però intanto

l'Europa si è allargata a venticinque membri (nel 2004), con l'ingresso di Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia. Nel 2007 viene sottoscritto il Trattato di Lisbona, che accompagna la democrazia rappresentativa (fin lì esercitata per il tramite del Parlamento europeo) con un'iniezione di democrazia diretta, prevedendo l'iniziativa legislativa popolare; e che introduce la figura del presidente del Consiglio europeo, con un mandato di due anni e mezzo. Sempre nel 2007 entrano Bulgaria e Romania, mentre la Croazia è attesa dal 1° luglio 2013. Ma soprattutto dal 2002 circola l'euro, moneta comune che ha cambiato in profondità la nostra cultura, oltre che la nostra economia. E dal dicembre 2000 l'Europa si è dotata di una Carta dei diritti, attribuendo un senso più pregnante al concetto stesso di cittadinanza, alla nostra qualità di popolo europeo (al singolare, e non più al plurale).

3. Ecco, la Carta dei diritti. Fu battezzata con un metodo radicalmente innovativo rispetto alle consuete trattative riservate fra i governi, che nella tradizione politica europea hanno sempre preceduto la stesura dei trattati. In quel caso venne formato invece un organismo di 62 persone, che alla sua prima riunione decise di chiamarsi *Convention*, in omaggio alla Convenzione di Filadelfia dalla quale, due secoli fa, nacquero gli Stati Uniti d'America. Di questa nuova Convenzione fecero parte rappresentanti degli Stati ma anche esponenti della società civile, scelti dai Parlamenti nazionali. A presiederla venne eletto il costituzionalista Roman Herzog, ex presidente della Germania federale e presidente del Tribunale costituzionale tedesco. E la *Convention* introdusse un metodo basato sulla trasparenza e sulla più ampia partecipazione, anche attraverso Internet, raccogliendo i contributi di vari soggetti pubblici e privati. Infine, l'11 dicembre 2000, la Carta fu solennemente proclamata al Consiglio europeo di Nizza. Il suo valore giuridico, però, era prossimo allo zero. Benché quel documento evocasse per la prima volta l'idea stessa di Costituzione europea, lì per lì non era in grado di spiegare alcuna efficacia vincolante: al Consiglio di Nizza si decise infatti di rinviare a un "secondo tempo" la sua incorporazione nei trattati. Dopo di che la Carta dei diritti fu inserita nel progetto di Costituzione europea, sia pure con alcuni aggiustamenti (soprattutto per ammorbidire le resistenze della Gran Bretagna, ostile al riconoscimento dei diritti sociali); ma il progetto, come abbiamo visto, fin qui è rimasto un desiderio. Sicché bisognerà attendere altri sette anni

– quando la Carta venne assorbita nel Trattato di Lisbona del 2007 – per ottenerne l'*imprimatur* formale. Ciò nonostante, essa esercitò da subito una formidabile influenza culturale e giurisprudenziale. Per dirne una, in Italia i nuovi statuti regionali della Calabria e della Basilicata vi operarono un esplicito richiamo. La Corte costituzionale spagnola vi ha fatto riferimento addirittura prima della sua proclamazione (sentenza n. 292 del 2000). Quella italiana ha cominciato a farne uso nel 2002, “per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei” (sentenza n. 135). Dal 2004 si è accodata pure la Corte di Cassazione. E ormai non c'è giudice europeo che manchi di trarne spunto per rafforzare questa o quella sua sentenza. Di più: la Carta è diventata un test d'ingresso per i paesi (come la Turchia) che chiedono di entrare nell'Unione, o che intendono stipulare accordi commerciali con l'Unione. Se non rispettano lo standard di diritti garantito dalla Carta, l'Europa dice no. Eppure questa storia non è scandita unicamente dagli applausi. Anche le critiche sono state (sono) numerose. In primo luogo per la sua genericità, che lascerebbe un eccessivo spazio discrezionale ai giudici chiamati ad applicarla. In secondo luogo per il suo impianto sistematico, organizzato attorno a sei valori (dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia), rompendo così una collaudata tradizione costituzionale, che procede viceversa elencando le declinazioni dei diritti (civili, politici, sociali). In terzo luogo per la scarsa originalità della Carta, per il suo tratto compilativo e riassuntivo rispetto a diritti già vigenti, già protetti nel diritto comunitario o negli ordinamenti nazionali. Almeno in qualche caso, tuttavia, la critica può ben rovesciarsi in un elogio. Per esempio: se i diritti non sono più divisi fra di loro, se ci appaiono come un firmamento che ruota attorno a sei valori, significa che i diritti sono per l'appunto indivisibili. O spettano a tutti, oppure si trasformano in altrettanti privilegi. E significa altresì che i diritti sono tutti uguali, senza gerarchie né graduatorie al loro interno. È un bel passo in avanti, un modo per prendere sul serio il timbro universale dei diritti umani. Ma anche la loro capacità espansiva: nel sistema della Carta, si legge difatti in controtela che *tutti* i diritti spettano a tutti. D'altronde, pure l'accusa d'essere poco originale suona ingenerosa nei confronti della Carta. Vero: in quest'ultima giocoforza si riflettono talune esperienze normative precedenti dell'Unione europea, come la Carta sociale europea del 1961 e la Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori, approvata nel 1989. Vero due volte: c'è anche l'evidente

influsso delle più celebri Carte internazionali dei diritti, dalla *Déclaration* del 1789 alla Dichiarazione Onu del 1948. Vero tre volte: vi si riversa pure il brodo delle diverse Costituzioni nazionali degli Stati europei, nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia (a partire dal 1969, con la sentenza Stauder, dove i diritti fondamentali vennero racchiusi per la prima volta sotto l'ombrello del diritto comunitario). Ma questa è la sua forza, non la sua debolezza. Perché la Carta dei diritti attesta, in virtù della sua semplice esistenza, che i popoli europei dispongono di un patrimonio costituzionale comune, e dispongono perciò di un unico concetto di democrazia. Non è poco, perché significa che è più il filo che ci lega rispetto ai nodi che ancora ci separano. E poi non è del tutto esatto che la Carta dei diritti si limiti a certificare l'esistente, come un atto notarile. Dipende dall'angolo di osservazione, perché ciò che esiste in Francia può mancare in Germania, o viceversa. Quanto all'Italia, possiamo osservare per esempio che la Carta (art. 8) offre una disciplina dettagliata del diritto alla privacy, di cui nella Costituzione italiana non c'è traccia (anche perché fu scritta nel 1947, quando non c'era Internet, quando non si avvertiva ancora l'esigenza di proteggere i dati personali). Possiamo denunciare viceversa l'assenza di ogni esplicito richiamo alla “libertà dagli arresti”, che discende dall'*Habeas Corpus* codificato nella tradizione inglese, e che trova tutela nell'art. 13 della nostra Costituzione. Possiamo lamentare inoltre il trattamento riservato alle minoranze (culturali, religiose, linguistiche): l'art. 22 della Carta ne reclama il “rispetto”, l'ordinamento giuridico italiano si spinge ben più in là, stimolandone l'emancipazione per raggiungere un'uguaglianza sostanziale. O al contrario possiamo rallegrarci per la proibizione di ogni forma di tortura (art. 4); magari suona come un'ovvietà, ma sta di fatto che alle nostre latitudini il reato di tortura non è mai stato introdotto. Anzi: il 22 aprile 2004 la Camera approvò un emendamento della Lega Nord, dove si stabiliva che è vietato torturare per due volte, ma una volta sola no. Sicché quell'iniziativa legislativa andò a finire su un binario morto, insieme all'immagine internazionale dell'Italia. Insomma, non sono affatto pochi i casi in cui la Carta dei diritti sopravanza la protezione che ne viene assicurata nei singoli ordinamenti nazionali. E se si verifica l'opposto? Se la Carta appresta uno standard inferiore rispetto a quello garantito dagli Stati? Qui soccorre l'art. 53, ossia la clausola *Ut magis valeant*. In breve, significa che in tale ipotesi i cittadini continuano a fruire del livello di tutela più favorevole, giacché

nessuna disposizione della carta dell'Unione può ledere diritti già riconosciuti. Quest'ultima disegna una soglia minima, non massima, non un tetto insormontabile.

4. A questo punto il lettore forse può aspettarsi un commento, articolo per articolo, della Carta dei diritti. Ma non l'otterrà, perché il modo migliore per accostarsi ai suoi contenuti è di leggerla con occhi vergini, senza farsi condizionare troppo dalle letture altrui. Specie se quegli occhi appartengono a un ragazzo, a chi è ancora capace di meravigliarsi spalancando sul mondo il proprio sguardo. Sicché queste pagine hanno cercato d'illuminare in qualche modo il contesto della Carta, lasciandone impregiudicato il testo. Anche se quel testo meriterebbe eccome un'analisi compiuta. Per esempio circa le parole con cui si apre: "La dignità umana è inviolabile". Una formula che riecheggia l'*incipit* della Costituzione di Bonn, ma che ancora una volta è assente dalla Costituzione italiana. E dove affiora il valore intrinseco della persona, di ogni persona: giacché l'uomo, come diceva Immanuel Kant, è sempre un fine, mai un semplice strumento. Ecco: leggeteli con gli occhiali di Kant, i 50 articoli con cui la Carta elenca le nostre libertà. Però leggeteli anche con gli occhiali di Platone, ripassando questa massima del filosofo greco: "Dalla somma libertà viene la schiavitù maggiore e più feroce". Che significa? Che i nemici dei diritti non sono soltanto l'ignoranza o la disaffezione rispetto all'eredità giuridica delle generazioni precedenti. Il loro avversario più temibile è l'eccesso di diritti, l'inflazione di carte e di corti dei diritti. Perché la nostra società traduce in norme gli egoismi singoli e di gruppo, che a loro volta manifestano un'incessante richiesta di tutela sulle pretese più svariate. Da qui i diritti del pendolare, del turista, dell'internauta, dell'automobilista, del pedone, del paziente. Una lista più lunga di un lenzuolo, che però dimentica una vecchia lezione: nessun diritto è a costo zero. E i diritti sono sempre in competizione fra di loro, sicché neppure un mago potrebbe garantire – per esempio – il diritto alla vita degli animali e insieme il diritto alla ricerca medica per il tramite di cavie animali. Insomma: a metterne troppi in pentola ne viene fuori una pietanza incommestibile. Da qui, allora, un monito per il nostro futuro collettivo. È vero, i diritti fondano la nostra civiltà giuridica. Basta riandare con la mente al secolo dei lumi, alle libertà civili recate in dote dalle rivoluzioni francese e americana. Oppure rammentare com'è nato il *Welfare State*,

con la Costituzione di Weimar del 1919 e con il *New Deal* di Roosevelt durante gli anni trenta, che ci hanno trasmesso l'edificio dei diritti sociali, come il diritto alla salute o quello d'istruirsi. O infine ripercorrere l'elenco dei diritti di terza generazione, dalla privacy all'ambiente. Cui bisogna aggiungere i diritti del fanciullo, delle donne, degli animali, dei detenuti, dei disabili, degli immigrati, degli anziani, dei gay. E i doveri? Spettano solo agli altri, come diceva Oscar Wilde. Ma non è così, perché se ogni diritto si risolve in una pretesa verso il prossimo, allora il suo dirimpettaio è pur sempre un dovere. Sicché, per alimentare la pianta dei diritti, dobbiamo rievocare la lezione mazziniana che metteva l'accento sul senso del dovere. Insomma, senza una cultura dei doveri è impossibile fruire dei diritti. Senza la disponibilità a offrirsi per gli altri non è possibile ricevere dagli altri. E dunque il traguardo successivo per l'Europa dovrà aggiungere alla Carta dei diritti ciò che ancora ne rimane fuori: una Carta dei doveri.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
proclamano solennemente quale
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
il testo riportato in appresso.

*Il testo della Carta è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea il 14 dicembre 2007.
(2007/C 303/01)*



Preambolo

I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.

Titolo I **DIGNITÀ**

Articolo 1

Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 2

Diritto alla vita

1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo 3

Diritto all'integrità della persona

1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
 - a. il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
 - b. il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
 - c. il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
 - d. il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Articolo 4

Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 5

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.

Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.



2011

Titolo II

LIBERTÀ

Articolo 6

Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo 7

Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.

Articolo 8

Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Articolo 9

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 10

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.



Titolo II - LIBERTÀ

Articolo 11

Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Articolo 12

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Articolo 13

Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

Articolo 14

Diritto all'istruzione

1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 15

Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.



Titolo II - LIBERTÀ

3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Articolo 16

Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 17

Diritto di proprietà

1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo 18

Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati i trattati).

Articolo 19

Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.



Titolo III

UGUAGLIANZA

Articolo 20

Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo 21

Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo 22

Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Articolo 23

Parità tra donne e uomini

La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Articolo 24

Diritti del minore

1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.



Titolo III - UGUAGLIANZA

3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Articolo 25

Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Articolo 26

Inserimento delle persone con disabilità

L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.



Titolo IV

SOLIDARIETÀ

Articolo 27

Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 28

Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Articolo 29

Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Articolo 30

Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 31

Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Articolo 32

Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro



appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Articolo 33

Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Articolo 34

Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 35

Protezione della salute

Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Articolo 36

Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai trattati.

Articolo 37

Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo 38

Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.



Titolo V
CITTADINANZA

Titolo V - CITTADINANZA

Articolo 39

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Articolo 40

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Articolo 41

Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
 - a. il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;
 - b. il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale;
 - c. l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo 42

Diritto d'accesso ai documenti

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.

Articolo 43

Mediatore

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

Articolo 44

Diritto di petizione

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

Articolo 45

Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 46

Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.



2021

Titolo VI

GIUSTIZIA

Articolo 47

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, preconstituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Articolo 48

Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Articolo 49

Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Articolo 50

Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.



DISPOSIZIONI GENERALI

CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA

Articolo 51

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati.
2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati.

Articolo 52

Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.
4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio

delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di detti atti.

6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.
7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della presente Carta.

Articolo 53

Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Articolo 54

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

Il testo di cui sopra riprende, adattandola, la Carta proclamata il 7 dicembre 2000 e la sostituirà a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Fatto a Strasburgo, addì dodici dicembre duemilasette.

Съставено в Страсбург на дванадесети декември две хиляди и седма година.
 Hecho en Estrasburgo, el doce de diciembre de dos mil siete.
 Ve Štrasburku dne dvanáctého prosince dva tisíce sedm.
 Udfærdiget i Strasbourg den tolvte december to tusind og syv.
 Geschehen zu Strassburg am zwölften Dezember zweitausendsieben.
 Kahe tuhande seitsmenda aasta detsembrikuu kaheteistkümmendal päeval Strasbourgis.
 Έγινε στο Στρασβούργο, στις δώδεκα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.
 Done at Strasbourg on the twelfth day of December in the year two thousand and seven.
 Fait à Strasbourg, le douze décembre deux mille sept.
 Arna dhéanamh in Strasbourg an dara lá déag de Nollaig sa bhliain dhá mhíle a seacht.
 Fatto a Strasburgo, addì dodici dicembre duemilasette.
 Strabūrā, divtūkstoš septītā gada divpadsmitajā decembrī.
 Priimta du tūkstančiai septintųjų metų gruodžio dvyliką dieną Strabūre.
 Kelt Strasbourgban, a kétézer-hetedik év december tizenkettedik napján.
 Magħmul fi Strasburgu, fit-tnax-il jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u sebgħa.
 Gedaan te Straatsburg, de twaalfde december tweeduizend zeven.
 Sporządzono w Strasburgu dnia dwunastego grudnia roku dwa tysiące siódmego.
 Feito em Estrasburgo, em doze de Dezembro de dois mil e sete.
 Întocmit la Strasbourg, la doisprezece decembrie două mii șapte.
 V Štrasburgu dňa dvanásteho decembra dvetisícšedem.
 V Strasbourg, dne dvanajstega decembra leta dva tisoč sedem.
 Tehty Strasbourgissa kahdententoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.
 Som skedde i Strasbourg den tolfte december tjugohundrasju.

Per il Parlamento europeo

За Европейския парламент
 Por el Parlamento Europeo
 Za Evropský parlament
 For Europa-Parlamentet
 Im Namen des Europäischen Parlaments
 Euroopa Parlamendi nimel
 Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 For the European Parliament
 Pour le Parlement européen
 Thar ceann Pharlaimint na hEorpa
 Per il Parlamento europeo
 Eiroparlamenta vārdā
 Europos Parlamento vardu
 Az Európai Parlament részéről
 Ghall-Parlament Ewropew
 Voor het Europees Parlement
 W imieniu Parlamentu Europejskiego
 Pelo Parlamento Europeu
 Pentru Parlamentul European
 za Európsky parlament
 za Evropski parlament
 Euroopan parlamentin puolesta
 På Europaparlamentets vägnar

Президент
 El Presidente
 Předseda
 Formand
 Der Präsident
 eesistuja
 Ο Πρόεδρος
 The President
 Le Président
 An tUachtarán
 Il Presidente
 Priekšsēdētājs
 Pirmininkas
 Az elnök
 Il-President
 de Voorzitter
 Przewodniczący
 O Presidente
 Preşedintele
 předseda
 Predsednik
 Puheenjohtaja
 Ordförande

Per il Consiglio europeo

За Съвета на Европейския съюз
 Por el Consejo de la Unión Europea
 Za Radu Evropské unie
 For Rådet for Den Europæiske Union
 Für den Rat der Europäischen Union
 Euroopa Liidu Nõukogu nimel
 Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 For the Council of the European Union
 Pour le Conseil de l'Union européenne
 Thar ceann Chomhairle an Aontais Eorpaigh
 Per il Consiglio dell'Unione europea
 Eiropas Savienības Padomes vārdā
 Europos Sąjungos Tarybos vardu
 Az Európai Unió Tanácsa részéről
 Ghall-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea
 Voor de Raad van de Europese Unie
 W imieniu Rady Unii Europejskiej
 Pelo Conselho da União Europeia
 Pentru Consiliul Uniunii Europene
 za Radu Európskej únie
 za Svet Evropske unije
 Euroopan unionin neuvoston puolesta
 För Europeiska unionens råd

Президент
 El Presidente
 Předseda
 Formand
 Der Präsident
 eesistuja
 Ο Πρόεδρος
 The President
 Le Président
 An tUachtarán
 Il Presidente
 Priekšsēdētājs
 Pirmininkas
 Az elnök
 Il-President
 de Voorzitter
 Przewodniczący
 O Presidente
 Preşedintele
 předseda
 Predsednik
 Puheenjohtaja
 Ordförande

Per la Commissione delle Comunità europee

За Комисията на Европейските общности
 Por la Comisión de las Comunidades Europeas
 Za Komisi Evropských společenství
 For Kommission for De Europæiske Fællesskaber
 Für die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
 Euroopa Ühenduste Komisjoni nimel
 Για την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
 For the Commission of the European Communities
 Pour la Commission des communautés européennes
 Thar ceann Choimisiún na gComhphobal Eorpach
 Per la Commissione delle Comunità europee
 Eiropas Kopienų Komisijas vārdā
 Europos Bendrijų Komisijos vardu
 Az Európai Közösségek Bizottsága részéről
 Ghall-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej
 Voor de Commissie van de Europese Gemeenschappen
 W imieniu Komisji Wspólnot Europejskich
 Pela Comissão das Comunidades Europeias
 Pentru Comisia Comunităţilor Europene
 Za Komisiu Európskych spoločenstiev
 Za Komisijo Evropskih skupnosti
 Euroopan yhteisöjen komission puolesta
 På Europeiska gemenskapernas kommissions vägnar

Президент
 El Presidente
 Předseda
 Formand
 Der Präsident
 eesistuja
 Ο Πρόεδρος
 The President
 Le Président
 An tUachtarán
 Il Presidente
 Priekšsēdētājs
 Pirmininkas
 Az elnök
 Il-President
 de Voorzitter
 Przewodniczący
 O Presidente
 Preşedintele
 předseda
 Predsednik
 Puheenjohtaja
 Ordförande



UTET
GRANDI OPERE